

**Convenzione dell'Ambito territoriale di  
Grumello del Monte**

per

la gestione coordinata di funzioni e servizi  
in attuazione della legge n. 328/2000

**Approvata dall'Assemblea dei Sindaci in data**

**Approvata dal Consiglio Comunale di Bolgare in data .....con atto n.**

**Approvata dal Consiglio Comunale di Calcinate in data .....con atto n.**

**Approvata dal Consiglio Comunale di Castelli Calepio in data .....con atto n.**

**Approvata dal Consiglio Comunale di Chiuduno in data .....con atto n.**

**Approvata dal Consiglio Comunale di Grumello del Monte in data .....con atto n.**

**Approvata dal Consiglio Comunale di Mornico al Serio in data .....con atto n.**

**Approvata dal Consiglio Comunale di Palosco in data .....con atto n.**

**Approvata dal Consiglio Comunale di Telgate in data .....con atto n.**

**Esecutiva dal .....**

## **TITOLO I**

### **PARTE GENERALE**

#### **Art. 1 – Istituzione e finalità**

- 1) I Comuni di Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Chiuduno, Grumello del Monte, Mornico al Serio, Palosco e Telgate, compresi nell'Ambito Territoriale di Grumello del Monte (d'ora in poi denominato anche semplicemente "AMBITO"), si convenzionano al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema coordinato ed integrato di servizi socio-assistenziali così come previsto dalla Legge n. 328/2000.

#### **Art. 2 – Oggetto**

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000, ha come oggetto l'esercizio coordinato:

- 1) dei servizi e degli atti di indirizzo e di programmazione previsti nel Piano di Zona (L. n. 328/2000), così come approvato dall'Assemblea e richiamato nell'Accordo di Programma sottoscritto, nonché l'esercizio di quelle attività decise dall'Assemblea che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, possono essere svolte con maggior efficienza ed efficacia in modo associato;
- 2) delle iniziative e dei progetti relativi alle c.d." leggi di settore";
- 3) delle attività connesse con la verifica dei requisiti di esercizio, di vigilanza e controllo e di accreditamento delle strutture socio assistenziali (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 della l.r. n. 1/2005 e dall'art. 13 della l.r. n. 3/2008 in materia di autorizzazione e accreditamento delle unità d'offerta sociali).

#### **Art. 3 – Durata**

- 1) La convenzione ha durata di tre anni a partire dal primo giorno del mese successivo all'approvazione da parte di tutti i comuni aderenti.
- 2) I Comuni convenzionati si impegnano a trasmettere al Comune di Bolgare tramite l'Ufficio di Piano, la deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale di approvazione della presente Convenzione non appena divenuta esecutiva.
- 3) Eventuali variazioni o modifiche della presente Convenzione dovranno essere approvate da tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Ambito nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della proposta delle stesse variazioni da parte dell'Assemblea dell'Ambito.

#### **Art. 4 – Titolarità delle funzioni e obblighi dei Comuni**

- 1) Attraverso la convenzione, gli enti sottoscrittori, mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione, conferiscono all'Ambito i mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione operativa della presente convenzione.
- 2) L'AMBITO di Grumello del Monte e quanto ad esso riconnesso non si sovrappone ai Servizi, agli Uffici, agli Organi, agli atti dei singoli Comuni ed all'attività socio-assistenziale di loro individuale pertinenza, di cui si riconosce, si assicura e si valorizza l'autonoma esplicazione che si intende anzi riconoscere.

- 3) I comuni aderenti si impegnano a:
- a) Stanziare nei propri bilanci di previsione le quote ordinarie ed eventualmente straordinarie;
  - b) Partecipare alla messa in rete dei propri servizi, alla preparazione e attuazione di regolamenti comuni, protocolli d'intesa e progetti che verranno approvati dall'Assemblea dei Sindaci;
  - c) Adottare regolamenti e protocolli d'intesa approvati dall'Assemblea dei Sindaci, garantendo ove necessario una rapida approvazione dei documenti da parte dei rispettivi Consigli o Giunte comunali;
  - d) Partecipare attivamente ai processi di pianificazione, programmazione e controllo.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E FONDO SOCIALE DI AMBITO**

#### **Art. 5 – Comune capofila, sede e privacy**

- 1) L'AMBITO di Grumello del Monte ha sede legale presso il Comune di Bolgare in Via Dante 24, che assume la funzione di Comune capofila ed a cui sono delegate, dai Comuni convenzionati, le funzioni di gestione sociale, amministrativa e contabile oggetto della presente convenzione, nonché la responsabilità amministrativa e contabile degli atti assunti dai suoi organi per il funzionamento dell'Ambito.
- 2) Il Comune di Bolgare, quale ente capofila dell'Ambito di Grumello del Monte, per la gestione sociale, amministrativa ed economica, si avvale del settore denominato "Servizi alla Persona e alla Società", mentre per quella contabile del settore "Contabilità e Finanze".
- 3) Gli enti locali firmatari, inoltre, danno atto che il comune di Bolgare, quale ente capofila, è titolare del trattamento dei dati personali, come definiti dal Dlgs 196/2003, riconducibili al solo espletamento delle funzioni di cui al presente atto.
- 4) Eventuali servizi, strutture e ripartizioni gestionali per l'erogazione degli interventi di Ambito possono anche essere collocate in Comuni diversi dal Comune capofila.

#### **Art. 6 – Funzioni del Comune capofila**

- 1) Il Comune di Bolgare, tesoriere dei fondi dei Comuni convenzionati, opera con risorse certe ed esegue, attraverso propri atti, le decisioni assunte dagli Organi di governo dell'Ambito.
- 2) Rinvia per il riesame le risoluzioni assunte in caso di insufficiente copertura finanziaria o di riscontro di inesattezze o irregolarità.
- 3) Il Comune capofila di Bolgare si impegna a dar seguito alle predette decisioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento delle stesse. Identicamente il Comune Capofila è tenuto a dare esecuzione agli atti di impegno e liquidazione che il responsabile del settore Servizi alla Persona e alla Società assume per le attività e gli interventi, fatta salva la disponibilità negli appositi capitoli di Bilancio.
- 4) Il Comune di Bolgare, individuato come ente capofila, svolgerà le seguenti funzioni in ottemperanza ai propri regolamenti:
  - a) Adozione di tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione e all'operatività dei servizi e interventi previsti in attuazione della presente convenzione;
  - b) Espletamento di ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni/enti privati no-profit e profit; verifica della rispondenza dell'attività gestionale con le finalità della presente convenzione;
  - c) Garanzia del supporto amministrativo e contabile-finanziario, provvedendo anche alla rendicontazione contabile sia agli enti associati che agli enti e organi superiori dove previsto;
  - d) Messa a disposizione o individuazione di adeguati spazi per gli uffici e il personale assegnato;

- e) Dotazione delle risorse umane e strumentali necessarie per l'attuazione ed il buon funzionamento degli interventi e dei servizi previsti dalla convenzione e deliberati dall'Assemblea dei Sindaci, da porre interamente a carico del bilancio dell'Ambito;
  - f) Conferimento, ove necessario, di incarichi a consulenti o collaboratori esterni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, da conferire con appositi atti in ossequio alla normativa vigente per la Pubblica Amministrazione.
- 5) Il Comune di Bolgare assume la rappresentanza legale dell'Ambito territoriale di Grumello del Monte.
- 6) L'Ambito può affidare la gestione amministrativa-contabile, finanziaria e organizzativa - e le relative responsabilità - di un particolare progetto anche ad un Comune associato diverso dal Comune capofila trasferendogli eventualmente, se non reperite attraverso specifici canali di finanziamento, le somme necessarie per l'espletamento del progetto che verrà realizzato secondo le direttive dell'Assemblea. Periodicamente verrà rimessa all'Ufficio di Piano la rendicontazione degli interventi e progetti realizzati.

#### **Art. 7 – Fondo Sociale di Ambito**

- 1) Al finanziamento delle attività, dei servizi e degli uffici dell'Ambito si provvede con il Fondo Sociale di Ambito costituito da:
- a) Le quote annuali dei Comuni associati, determinate annualmente dall'Assemblea e costituite da una quota *ordinaria* (Euro 2 per l'anno 2009) calcolata sulla base del numero degli abitanti per ogni singolo Comune con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché da eventuali quote *straordinarie* calcolate in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione di azioni o interventi decisi dall'Assemblea dell'Ambito, integrativi del programma annuale e pluriennale del Piano di Zona. Le quote ordinarie vengono versate dai Comuni associati al Comune capofila di Bolgare entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento;
  - b) Le assegnazioni di finanziamenti e contributi provenienti dalla Regione, dalla Provincia e dallo Stato;
  - c) Eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi, interventi e da iniziative gestite dall'Ambito;
  - d) Eventuali finanziamenti o contributi di altri Enti pubblici e/o privati;
  - e) Sponsorizzazioni e altre entrate ordinarie e straordinarie.
- 2) Il Fondo Sociale dell'Ambito è affidato per la gestione formale e contabile al Comune capofila di Bolgare, che istituirà nel proprio bilancio e Peg appositi centri di costo.
- 3) Al di fuori delle attività e delle funzioni approvate dai Comuni dell'Ambito con il Piano di Zona e sostenute con il Fondo Sociale di Ambito, le funzioni delegate all'Ambito da parte dei singoli enti sono a carico degli stessi comuni deleganti.

#### **Art. 8 – Oneri**

- 1) Il Fondo Sociale di Ambito di cui all'articolo precedente concorre alla copertura di tutte le spese per la realizzazione e l'attuazione coordinata di quanto previsto dalla presente convenzione e dal Piano di Zona, comprese le spese per il personale e per la gestione delle attività, degli uffici e dei servizi di Ambito, quali a titolo esemplificativo le retribuzioni di risultato, i costi per i locali, le attrezzature, i materiali, le utenze, le affrancature postali.

## **TITOLO III**

### **ORGANI**

#### **Art. 9 – Forme di consultazione dei Comuni. Organi politici di governo e organi tecnici interni**

- 1) Sono Organi politici dell’Ambito:
  - a) L’Assemblea dei Sindaci;
  - b) Il Presidente;
  - c) La Giunta Esecutiva.
- 2) Sono Organi tecnici:
  - a) Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Società – servizio Piano di Zona;
  - b) Il Responsabile dell’Ufficio di Piano;
  - c) Ufficio di Piano.

### **SEZIONE I**

#### **ORGANI POLITICI**

#### **Art. 10 – Assemblea dei Sindaci**

- 1) L’Assemblea dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci in carica dei Comuni appartenenti all’Ambito e firmatari della presente Convenzione.
- 2) L’Assemblea si riunisce presso le sedi dei comuni aderenti, a rotazione.
- 3) Ogni Sindaco può, con atto espresso, delegare come proprio rappresentante l’Assessore ai Servizi Sociali in carica.

#### **Art. 11 – Attribuzioni dell’Assemblea dei Sindaci**

- 1) All’Assemblea dei Sindaci competono:
  - L’elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti della Giunta Esecutiva;
  - L’approvazione, le modifiche e le integrazioni del Piano di Zona e dei progetti delle “leggi di settore”;
  - L’approvazione del Bilancio di previsione, di norma, entro il mese di novembre;
  - L’approvazione del Conto consuntivo, su relazione del Presidente;
  - La definizione dei criteri di riparto degli oneri di gestione tra tutti i comuni sottoscrittori;
  - L’approvazione dei piani tecnici e finanziari dei singoli servizi;
  - L’approvazione dei criteri per la ripartizione dei fondi relativi al Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4) e delle relative assegnazioni;
  - La definizione della struttura organizzativa e dell’organigramma degli organi tecnici di Ambito;
  - La definizione dei regolamenti dei servizi gestiti in forma associata.
- 2) L’Assemblea approva, salva deliberazione da parte dei rispettivi Consigli comunali:
  - L’accettazione delle richieste di adesione alla convenzione da parte di altri enti locali,
  - Le proposte di modifica della convenzione,
  - La scelta di adottare nuove forme di gestione associata.

- 3) Gli atti formali assunti dall'Assemblea si definiscono "risoluzioni".

#### **Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea**

- 1) Al Presidente compete la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione della seduta.
- 2) Il Presidente convoca l'Assemblea:
  - a) di propria iniziativa,
  - b) su richiesta di un terzo dei componenti l'Assemblea.
- 3) Nel caso di richiesta di convocazione da parte dei componenti dell'Assemblea devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.
- 4) La riunione dell'Assemblea deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta dei componenti.
- 5) La convocazione è disposta con avviso scritto che deve essere inoltrato al protocollo dei comuni aderenti e posto all'attenzione dei Sindaci di norma almeno cinque giorni prima della seduta anche tramite fax e mail.
- 6) È ammessa la convocazione d'urgenza; in tal caso l'avviso deve essere recapitato al protocollo dei vari comuni almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta, anche tramite fax.
- 7) Nell'avviso di convocazione devono essere indicate la data, l'ora, la sede dell'adunanza e gli argomenti in discussione.

#### **Art. 13 – Ordine del giorno**

- 1) Vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti:
  - a) dal Presidente dell'Assemblea,
  - b) dai componenti richiedenti la convocazione, ai sensi del precedente art. 12.
- 2) L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è, per quanto possibile, inviata sia via fax sia via e-mail ai Comuni convenzionati contestualmente all'invio dell'ordine del giorno e, comunque, è posta nella sua completezza a disposizione dei componenti presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito.

#### **Art. 14 – Validità delle sedute**

- 1) L'Assemblea è validamente riunita quando è presente la maggioranza dei componenti, vale a dire cinque rappresentanti dei comuni convenzionati.
- 2) La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa mezz'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.
- 3) I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
- 4) Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.
- 5) I casi di astensione obbligatoria dalle risoluzioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.
- 6) Nell'ipotesi che venga a mancare, nel corso della discussione, il numero legale il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale la seduta è sciolta.

### **Art. 15 – Discussione e votazione**

- 1) L'Assemblea può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dei presenti e solo nel caso di decisioni urgenti e improcrastinabili per situazioni riscontrate dopo la trasmissione dell'ordine del giorno.
- 2) Esaurita la discussione si procede alla votazione, previa verifica da parte del presidente, del numero legale.
- 3) L'espressione del voto è, di norma palese, salvo per gli argomenti riguardanti persone e nei casi nei quali la legge prevede la votazione segreta.
- 4) Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia un motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente.
- 5) Ogni Comune rappresenta e dispone di un voto.
- 6) Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei presenti e votanti.
- 7) Le "risoluzioni" dell'Assemblea vincolano tutti i Comuni dell'Ambito che si obbligano espressamente, adottando la presente Convenzione, alla loro osservanza e alla loro esecuzione.
- 8) Di ogni seduta è redatto apposito verbale.

### **Art. 16 – Partecipazione alle sedute**

- 1) Alle sedute dell'Assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto e senza computo per la validità delle sedute:
  - a) Il Responsabile dell'Ufficio di Piano,
  - b) Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Società del comune di Bolgare,
  - c) Il Responsabile della macro area est dell'ASL,
  - d) Il Coordinatore socio-sanitario del Distretto ASL di Grumello del Monte.

### **Art. 17 – Presidente e Vicepresidente**

- 1) Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 2) Il Presidente:
  - a) Rappresenta l'Ambito nei rapporti con i terzi
  - b) Convoca e presiede l'Assemblea;
  - c) Assume le decisioni per attuare e dettagliare quanto disposto dall'Assemblea.

### **Art. 18 - Giunta Esecutiva**

- 1) L'Assemblea dei Sindaci individua al proprio interno un organismo esecutivo composto da un massimo di quattro membri, di cui è membro di diritto un rappresentante dell'ente capofila.
- 2) Tale organo ha funzione di coadiuvare l'Assemblea dei Sindaci negli aspetti attuativi ed elaborativi ed agisce sulla base delle linee di indirizzo e degli specifici mandati assegnati dall'Assemblea.
- 3) La convocazione è fatta tramite mail o fax indirizzato al protocollo dell'ente rappresentato.
- 4) Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Responsabile dell'Ufficio di Piano, salva la possibilità di allargare la composizione su richiesta e a seconda degli argomenti trattati.

- 5) La Giunta è presieduta dal rappresentante dell'ente capofila.
- 6) Di ogni seduta è redatto apposito verbale.

## **SEZIONE II**

### **ORGANI TECNICI**

#### **Art. 19 – Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Società – servizio Piano di Zona.**

- 1) L'Ufficio di Piano si avvale del Responsabile del Settore alla Persona e alla Società del Comune di Bolgare che:
  - a) Sovrintende l'attività dei servizi di Ambito;
  - b) Cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dell'Ambito, assumendo, con atto formale, gli impegni di spesa e ogni atto formale di natura gestionale, avvalendosi, a livello operativo, dell'Ufficio di Piano.

#### **Art. 20 –Il Responsabile dell'Ufficio di Piano**

- 1) Il Responsabile dell'Ufficio di Piano esercita compiti di studio, consulenza e proposta per gli Organi di Governo dell'Ambito. In particolare, assolve alla funzione di sviluppare in progetti, obiettivi e interventi gli indirizzi e le linee programmatiche espressi dal Piano di Zona e dall'Assemblea, tenuto conto delle proposte emerse anche nei Tavoli e nei Gruppi di lavoro.
- 2) Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è altresì responsabile del funzionamento dell'Ufficio di Piano e del suo coordinamento, in particolare:
  - a) Garantisce una programmazione condivisa su tutto il territorio dell'Ambito, oltre ad una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali,
  - b) Segue le funzioni dell'Ufficio di Piano,
  - c) È responsabile dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi affidati all'Ufficio di Piano,
  - d) Promuove e definisce gli Accordi di Programma e le convezioni anche con altri enti,
  - e) Sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti,
  - f) Coordina l'ufficio di piano.
- 3) Tale figura può essere individuata anche all'esterno.

#### **Art. 21 – Ufficio di Piano**

- 1) L'Ufficio di Piano è la struttura tecnico-amministrativa-contabile per l'attuazione del Piano di Zona e per l'esecuzione dei compiti, interventi e servizi coordinati dall'Ambito, nonché struttura di consulenza e progettazione sociale dell'Ambito.
- 2) In particolare la gestione coordinata oggetto dell'intesa si realizza mediante uno strumento operativo dell'Ufficio di Piano, così come riportato nel Piano di Zona.
- 3) La composizione di tale organo può prevedere anche soggetti non incardinati nelle strutture organiche dei comuni.



## **TITOLO IV**

### **SERVIZI ASSOCIATI**

#### **Art. 22 – Servizi Associati**

1) Presso il Comune capofila hanno sede legale:

- L'ufficio Tutela Minori ed Affidi;
- L'ufficio Servizio Inserimenti Lavorativi (S.I.L.), al quale sono affidati gli interventi di accompagnamento e inserimento di persone con disabilità psichica e psichiatrica, svantaggiate e/o a rischio di emarginazione segnalati dal territorio;
- L'ufficio per la verifica dei requisiti di esercizio, di vigilanza e controllo e di accreditamento delle strutture socio assistenziali, al quale è affidata la gestione di quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

Avranno sede legale sempre presso il comune capofila anche le iniziative ed i progetti sovracomunali, relativi anche alle c.d. “leggi di settore”, realizzati su indicazione dell'assemblea e nel rispetto del PdZ vigente, salva l'ipotesi di cui all'art. 6, comma 6 della presente convenzione.

#### **Art. 23 – L'Ufficio Tutela Minori e Affidi**

- 1) L'Ambito istituisce, quale servizio in convenzione, l'Ufficio Tutela Minori e Affidi. Tale servizio può essere affidato all'esterno.
- 2) Ai fini della presente convenzione si intende quindi per “tutela minori” l'insieme degli interventi specialistici individualizzati e mirati sul singolo minore disposti dall'Autorità giudiziaria, dalla Questura o da altri Enti o Organi espressamente deputati alla protezione del minore, ovvero dal Servizio sociale comunale o dall'ASL.
- 3) Possono essere ricompresi, nelle attività dell'Ufficio Tutela Minori, anche gli interventi collaterali previsti in progetti generali di supporto ai minori effettuati anche in collaborazione con il Servizio sociale di base dei singoli Comuni oppure previsti dal Piano di Zona, ovvero decisi dall'Assemblea dell'Ambito, o da altri Organismi di tutela dei minori.

#### **Art. 24 – Il Servizio Inserimenti Lavorativi (S.I.L.)**

- 1) L'Ambito istituisce, quale servizio in convenzione, l'Ufficio Servizio Inserimenti Lavorativi (S.I.L.), rivolto a persone del territorio con disabilità psichica e psichiatrica, svantaggiate e/o a rischio di emarginazione per l'attuazione di interventi appropriati di accompagnamento ed inserimento nel mondo del lavoro.
- 2) La gestione del Servizio può essere attuata anche attraverso forme che prevedano convenzioni con altri Enti pubblici o privati esterni all'Ambito, purché venga mantenuta la specificità territoriale.
- 3) Il personale del Servizio, in numero adeguato alle esigenze, può essere assunto anche tramite affido di servizio all'esterno o avvalendosi di incarichi di collaborazione e svolge la propria attività secondo gli indirizzi, le direttive e il costante controllo dell'ente capofila ed il coordinamento del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

#### **Art. 25 – Ufficio per la verifica dei requisiti di esercizio, di vigilanza e controllo e di accreditamento delle strutture socio assistenziali**

- 1) L'Ambito istituisce, quale servizio in convenzione, l'Ufficio per la verifica dei requisiti di esercizio, di vigilanza e controllo e di accreditamento delle strutture socio assistenziali, al fine di esercitare le

funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e all'accreditamento delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 8, comma 1, della l.r. n. 1/2005 e dell'art. 13 della l.r. n. 3/2008.

- 2) Tale servizio potrà essere affidato all'esterno.

## **TITOLO V**

### **SEGRETARIATO SOCIALE**

#### **Art. 26 – Personale dei Comuni - Segretariato sociale e Servizio sociale di base**

- 1) In ogni Comune dell'Ambito sono presenti il Segretariato sociale professionale e un Servizio sociale di base che realizzano un sistema organico di prestazioni che si integrano all'interno dei servizi e degli interventi sociali di Ambito.
- 2) In ogni Comune é presente l'Assistente sociale per un adeguato monte ore settimanale di servizio. L'attività dell'Assistente sociale nel servizio sociale del Comune si orienta sulle due direzioni dei *servizi alla persona* e del *sostegno alle politiche sociali*.
- 3) Il personale proprio dei Comuni opera in stretta collaborazione e in stretto raccordo con gli organi tecnici dell' Ambito, secondo quanto previsto nel Piano di Zona.
- 4) Il servizio di Segretariato sociale e il Servizio sociale di base, in piena condivisione delle linee progettuali di Ambito, realizzano in ogni Comune una lettura competente dei bisogni presenti sul proprio territorio, concretizzano un efficace raccordo tra professionista e parte politica all'interno dei singoli territori, condividono gli strumenti d'intervento con gli altri professionisti presenti nei Comuni dell'Ambito e con l'Ambito stesso, ricercano e favoriscono la convergenza e l'aderenza tra servizi, interventi e progetti di Ambito e programmazione e offerta territoriale.
- 5) L'Ambito collabora con i Comuni in merito alla formazione e all'aggiornamento professionale degli assistenti sociali che operano presso i Comuni e i servizi di Ambito, attivando direttamente, qualora il budget annuale deliberato dall'Assemblea Sindaci lo consenta, corsi di formazione e favorendo l'accesso a percorsi formativi organizzati da enti terzi.
- 6) Così come previsto nel Piano di Zona, gli assistenti sociali operanti nei Comuni dell'Ambito si riuniscono periodicamente e, in una logica di gruppo professionale, contribuiscono al perseguimento delle finalità del presente atto e della qualità dei servizi e degli interventi sociali territoriali.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27 – Commissione di garanzia**

- 1) La vigilanza sull'applicazione della convenzione è svolta dall'Assemblea dei Sindaci.

#### **Art. 28 – Procedimento di arbitrato**

- 1) Le vertenze che dovessero sorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, che non si possono definire in via amichevole o attraverso forme di conciliazione, saranno definite da un Collegio di tre arbitri: due nominati dalle Parti ed il terzo designato di comune accordo.

**Art. 29 – Rinvio**

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche normative vigenti ed in particolare al D.Lgs n. 267/2000, nonché alle disposizioni del Codice Civile ove applicabili.

Bolgare, lì

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ➤ Comune di<br>Delibera C.C. n. del | Il Sindaco –<br>_____ |
| ➤ Comune di<br>Delibera C.C. n. del | Il Sindaco<br>_____   |
| ➤ Comune di<br>Delibera C.C. n. del | Il Sindaco –<br>_____ |
| ➤ Comune di<br>Delibera C.C. n. del | Il Sindaco –<br>_____ |
| ➤ Comune di<br>Delibera C.C. n. del | Il Sindaco –<br>_____ |
| ➤ Comune di<br>Delibera C.C. n. del | Il Sindaco –<br>_____ |
| ➤ Comune di<br>Delibera C.C. n. del | Il Sindaco –<br>_____ |
| ➤ Comune di<br>Delibera C.C. n. del | Il Sindaco –<br>_____ |